

REGOLAMENTO PER LA STIPULA E GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 9 DEL 27/02/2025)

1. Oggetto – 1. Il presente Regolamento disciplina la stipula e la gestione dei patti di gemellaggio, di amicizia e di fratellanza sanciti dal Comune di Vignate.

2. Alla data di adozione del presente regolamento è in essere il patto di gemellaggio fra il Comune di Vignate e il Comune di Gières (Francia), giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 09.04.1983 e protocollo siglato in data 23.06.1985 in Vignate.

2. Principi generali - 1. L'Amministrazione favorisce l'instaurazione di rapporti di gemellaggio con città di altre nazioni al fine di stabilire e sviluppare con le stesse legami di solidarietà come strumento di conoscenza e comprensione fra i popoli dell'Europa e del mondo, sostegno e difesa della pace e dei principi di libertà, cooperazione e integrazione fra culture e civiltà diverse attraverso l'interscambio di esperienze.

3. Definizioni - 1. Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, la solidarietà, l'incontro fra i popoli.

2. Il Patto di Amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al gemellaggio, oppure la definitività di relazioni con città con cui non è possibile o non viene valutato opportuno procedere al Gemellaggio.

3. Il Patto di fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuna l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

4. Le città gemellate - 1. Il gemellaggio è stipulato, di norma, con città che presentano particolari affinità con il Comune di Vignate per

posizione culturale e sociale nella rispettiva nazione o perché in esse è presente una cospicua colonia di cittadini vignatesi.

2. È compito dell'Amministrazione informare i cittadini e le realtà associative, educative e sociali del territorio comunale di tutte le iniziative realizzate e programmate in materia di scambi internazionali, così come di tutte le opportunità di scambio che si venissero a creare attraverso il rapporto con i comuni gemellati e le rispettive associazioni. Il rapporto con le città gemellate è esternato anche con l'indicazione sui cartelli posti sulle principali vie di accesso al Comune, con redazionali sul proprio organo di informazioni e con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo.

5. Procedura di approvazione, conferma, revoca

1. I Patti di Gemellaggio sono approvati dal Consiglio Comunale in seguito all'assunzione di delibera di Giunta e devono essere riconfermati ogni 20 anni, al fine di attestare la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

2. I Patti di Amicizia e di fratellanza sono approvati dal Consiglio Comunale in seguito all'assunzione di delibera di Giunta e devono essere riconfermati ogni 10 anni, al fine di attestare la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

3. I provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza sono di competenza del Consiglio Comunale in seguito a delibera di Giunta e devono contenere una giustificazione adeguata in merito alle motivazioni che li hanno determinati.

6. Stipula ed efficacia - 1. Gli effetti del Gemellaggio, Patto di Amicizia o Patto di Fratellanza sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città o loro rappresentanza.

2. Il Sindaco del Comune di Vignate può stipulare gli atti di cui al comma precedente, dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale.

7. Comitato per i Gemellaggi, Patti di amicizia, Patti di Fratellanza

1. È istituito nel Comune di Vignate il Comitato per i Gemellaggi, Patti di amicizia, Patti di Fratellanza con il compito di elaborare, organizzare e coordinare iniziative e attività finalizzate a:

a) mantenere rapporti di gemellaggio e amicizia tra il Comune di Vignate ed enti territoriali di paesi italiani e stranieri;

b) sensibilizzare la cittadinanza alle motivazioni dei gemellaggi e dei rapporti internazionali ad una

larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione di associazioni, organismi, gruppi sociali, scuole, che operano nel territorio comunale nell'ambito economico, culturale, sociale, sportivo, scolastico;

c) valutare la possibilità di costituire nuovi rapporti di gemellaggio;

d) organizzare i gruppi di cittadini che di volta in volta prenderanno attivamente parte alle iniziative in calendario;

e) redigere progetti di attività da proporre al finanziamento della comunità europea.

8. Funzione del Comitato - 1. Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale, che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo dei gemellaggi e degli scambi internazionali e che coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

2. Nell'esercizio della sua attività il Comitato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua federazione Regionale, curando altresì la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

3. Il Comitato ha solo funzione consultiva e non vincolante e si avvale, per la realizzazione delle iniziative del programma, della collaborazione delle associazioni, delle fondazioni, delle categorie professionali e delle scuole presenti sul territorio, in base alle aree d'interesse alle attività di programma.

4. Nell'esercizio della sua attività, il Comitato consulterà gli organismi di cui al comma 3 almeno una volta l'anno, per raccogliere proposte ed iniziative.

5. Le proposte e le iniziative comunicate verranno valutate dal Comitato che si riserva la possibilità di scegliere alcune di queste. Da parte loro, i promotori di progetti si impegnano a collaborare con il Comune per la completa realizzazione degli stessi.

6. Nessun compenso è dovuto ai membri del comitato né alle associazioni, fondazioni, enti, istituzioni o persone fisiche chiamate a fornire collaborazione.

9. Nomina e composizione del Comitato - 1. Il Comitato viene nominato con determinazione del Sindaco che ne è il presidente, previa

designazione dei singoli componenti, alla luce di quanto disposto dai commi che seguono.

2. Il Comitato è composto da:

a) Membri di diritto:

I. il Presidente, nella persona del Sindaco;

II. la Giunta;

III. n. 1 (uno) consigliere comunale per ogni gruppo consiliare di minoranza presente in seno al Consiglio comunale, o un soggetto da questi nominato quale proprio sostituto in via permanente;

IV. n. 1 (uno) insegnante designato dall'Istituto scolastico del territorio;

V. il Presidente della Pro Loco, qualora sia costituita;

b) Membri facoltativi:

I. n. 1 (uno) rappresentante per ciascun ente religioso civilmente riconosciuto, tramite sottoscrizione di apposito modulo predisposto dai competenti uffici e pubblicato sul sito del Comune

II. n. 1 (uno) rappresentante per ciascuna associazione iscritta all'albo delle Associazioni del Comune di Vignate, tramite sottoscrizione di apposito modulo predisposto dai competenti uffici e pubblicato sul sito del Comune;

III. n. 1 (uno) rappresentante per ciascun esercizio commerciale o d'impresa presente sul territorio di Vignate, tramite sottoscrizione di apposito modulo predisposto dai competenti uffici e pubblicato sul sito del Comune

IV. ciascun cittadino vignatese che richieda di essere parte del Comitato, tramite sottoscrizione di apposito modulo predisposto dai competenti uffici e pubblicato sul sito del Comune.

3. Nel corso della prima riunione del Comitato, il Presidente, scegliendo tra i membri del comitato, designa il Vice Presidente, che avrà il compito di coordinare i lavori del Comitato stesso.

4. Il Segretario è eletto, con maggioranza semplice, alla prima seduta, dai membri del costituito comitato e ha il compito di notificare le convocazioni delle sedute, come disposte dal Presidente, nonché di verbalizzare le riunioni.

10. Convocazione del Comitato - 1. Il Comitato deve essere convocato almeno una volta l'anno in seduta ordinaria dal Presidente:

a) per predisporre il programma dell'anno;

b) per la verifica o per eventuali modifiche ed integrazioni;

c) per stilare una relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il Presidente convoca il Comitato ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o ne avanzino formale richiesta almeno un terzo dei componenti.

3. Le convocazioni del Comitato, con il relativo ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno sette giorni prima della data fissata tramite comunicazione con posta elettronica ordinaria. Per motivate ragioni di urgenza il Comitato potrà essere convocato senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

4. In relazione agli argomenti da trattare l'invito a partecipare alle riunioni del comitato potrà essere esteso a rappresentanti di associazioni, fondazioni, categorie professionali, enti e scuole, i quali, se non sono membri del Comitato, partecipano senza diritto di voto.

5. Tutte le decisioni del Comitato sono prese dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dal Comune a titolo gratuito e di ogni incontro si dovrà redigere il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario

11. - Funzioni del Presidente – 1. Il Presidente dirige il Comitato e ne controlla il funzionamento. È suo dovere svolgere tutti i compiti assegnatigli dal presente regolamento e in particolare:

- a) convocare e presiedere le riunioni del comitato e disporre l'attuazione delle deliberazioni prese dal Comitato stesso;
- b) firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato;
- c) vigilare e controllare che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dal Comitato trovino attuazione.

2. In caso di assenza del presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni.

12. Decadenza - 1. Il mandato del Comitato decade con il termine del mandato amministrativo della Giunta comunale e rimane in carica per le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato.

2. La decadenza dei singoli membri del Comitato avviene per:

- a) dimissioni;
- b) assenza per più di tre volte consecutive e ingiustificate;
- c) richiesta delle organizzazioni o associazioni che lo hanno designato.

3. La decadenza viene comunicata dal comitato al Sindaco che provvede alla sostituzione del componente decaduto, ai sensi dell'art. 9 del regolamento.

13. Finanziamento – 1. Il Comune, per supportare l'attività del Comitato, si gioverà anche di finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei.

2. Al Presidente e ai membri del Comitato non competono compensi di alcun tipo per lo svolgimento delle loro funzioni.

14. Disposizioni finali 1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione comunale in materia con esso incompatibile.

2. Le norme del presente regolamento si intendono superate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali, ancorché non formalmente recepite

3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.